

N.R.G. 8861/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI  
*Seconda CIVILE*

Il Tribunale di Velletri, seconda sezione civile, in persona del G.M., Dott.ssa Claudia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8861/2017 e promossa da:

**RITA**, c.f.: C.F. , in proprio e nella qualità di erede del Sig.  
Ignazio , rappresentata e difesa **Vincenzo Liguori**,

- ATTORE

E

**DUNIA**, (C.F. ), in proprio, nella qualità di erede di  
Ignazio e di legale rappresentante della propria figlia minore **Brenda**, C.F.  
rappresentata e difesa e **Vincenzo Liguori**,

nonché

**SERGIO**, C.F. , in proprio e nella qualità di erede di  
Ignazio e di legale rappresentante del proprio figlio minore **CRISTIAN**, C.F.  
, **ROBERTA**, C.F. , in proprio e nella qualità di  
legale rappresentante del proprio figlio minore Cristian; **GAIA**, C.F.



), tutti **rappresentati e difesi**

**Vincenzo Liguori,**

**CONTRO**

**AZIENDA USL ROMA 6 ( già ASL ROMA H ),** in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Stefano , ed elettivamente domiciliata presso il predetto professionista , nella sede legale dell'Azienda USL Roma 6 , in Albano Laziale ( RM ), Borgo Garibaldi, n. 12 giusta delega in atti;

**- CONVENUTO**

OGGETTO: responsabilità professionale

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

Preso in carico da codesto Giudice solo in data 19.04.2018. In decisione, stante l'intercorso periodo di congedo per maternità obbligatoria , all'udienza in data 14.12.2021, con termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si premette, che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata; che , in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse ( per l'effetto dell' *error in procedendo* ), risultando esse semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.



Stante il parziale accoglimento della domanda di parte attrice nonché delle parti intervenute, nonché l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente e la novità della questione trattata, richiamata inoltre la pronuncia della Cassazione n. 4997/98, la quale ha appunto stabilito che una palese sproporzione tra le ragioni esposte in domanda e quanto eventualmente riconosciuto dal Giudice può giustificare la compensazione anche integrale delle spese di lite, sussistono i presupposti applicativi dell'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti,

Anche le spese della procedura di ATP nonché le spese della CTU ivi disposta, sono poste in parti uguali in capo a tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Velletri, II sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Claudia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

1. In parziale accoglimento della domanda proposta da Rita, Dunia e Sergio accerta la responsabilità contrattuale dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ( già Roma H );
2. per l'effetto condanna la convenuta Azienda Sanitaria Locale Roma 6 ( già Roma H ), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di Euro 745,00, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale *iure hereditatis* in favore Rita, Dunia e Sergio da dividersi tra gli stessi in parti uguali come da parte motiva; a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale *iure proprio* in favore di Rita della somma di Euro 312.674,62 ; in favore di Dunia e Sergio della somma di Euro 262.243,23 ciascuno, per le causali di cui in motivazione, nonché, al pagamento in favore di Sergio della somma di Euro 1.887,63 a titolo di danno patrimoniale;

